

Mutuo bancario con ammortamento alla francese

31 gennaio 2024

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Fulvio Troncone

Vizio del mancato rispetto del contraddittorio

363-*bis*, primo comma, c.p.c.:

Il giudice di merito può disporre con ordinanza, *sentite le parti costituite*, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
- 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
- 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Vizio del mancato rispetto del contraddittorio

- Si tratta di un requisito di forma-contenuto imposto dalla legge processuale.
- Il Tribunale di Salerno è incorso in un *error in procedendo*, non avendo dato sfogo al previo contraddittorio, obbligatorio stante l'utilizzo da parte del legislatore della locuzione "sentite le parti costituite".
- Si tratta di un requisito di rango costituzionale, giusta quanto disposto dall'art. 111. primo comma, Cost.

Vizio del mancato rispetto del contraddittorio

- Il che ha a che fare con la natura della giurisdizione civile come forma di servizio erogato alla collettività piuttosto che come esercizio del potere. In corrispondenza dell'affrancazione del suddito divenuto cittadino e in contrarietà con l'autoritarismo giudiziale.
- Peraltro, in un sistema qual è quello italiano di nomina dei magistrati per concorso e di esercizio della giurisdizione in nome del popolo, uno degli crismi legittimanti l'esercizio della giurisdizione è appunto il pieno svolgimento del contraddittorio fra le parti.

Vizio del mancato rispetto del contraddittorio

- Giova richiamare **la tesi di Antonio Briguglio** secondo il quale « vi è da augurarsi che fra breve le Sezioni Unite, onde evitare l'imbarazzo, rispondano: "per questa prima volta *transeat*, ma da ora in poi sia il Primo Presidente a rimettere gli atti al giudice *a quo* se sia avvede che le parti non sono state sentite previamente al rinvio».

Le problematiche che (direttamente o indirettamente) sono poste dall'ordinanza

- 1) questione della ricorrenza del fenomeno anatocistico: in particolare, la violazione del divieto di anatocismo, che implica comunque la produzione di interessi su interessi;
- 2) questione in ordine alle modalità con cui vengono ad essere composte le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi per cui da tale omessa indicazione possono derivare conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. Di talché anche la modalità di ammortamento alla francese costituirebbe un prezzo o un costo che andrebbe esplicitato all'interno del contratto

Il complessivo dato normativo

- 820, ultimo comma , c. c.; interessi dei capitali come frutti civili
- 821, ultimo comma, c.c.; acquisto dei frutti civili giorno per giorno: proporzionalità del computo degli interessi al capitale e al tempo trascorso)
- 1194-1195 c.c. imputazione dei pagamenti
- 1283 c.c. Divieto di anatocismo
- 1815 c.c. naturale onerosità del mutuo
- 1819 c.c. possibilità di restituzione rateale
- 1820 c.c. pagamento degli interessi
- 2948, n. 4 c.c. prescrizione degli interessi come paradigma di obbligazione autonoma

Caratteri del piano di ammortamento alla francese

- Gli interessi sono calcolati sull'intero capitale iniziale, sebbene soltanto una frazione di esso viene periodicamente a scadere. Gli interessi sono calcolati sul capitale ancora in godimento al mutuatario e in base al tasso di interesse (fisso, previamente pattuito oppure variabilmente a quello relativo a quel determinato periodo di tempo).
- E' pacifico che la scelta di conteggiare gli interessi in regime composto nel piano di ammortamento alla francese con una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente comporta rispetto ad altri sistemi di ammortamento un apprezzabile incremento del costo del credito.

Esclusione dell'anatocismo

- L'anatocismo di stampo codicistico non si verifica nell'ammortamento alla francese.
- Si osserva in dottrina che, ogni volta il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue. Infatti, l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo. Esso non ha alla sua base alcun interesse capitalizzato, di modo che, non essendovi nessuna contaminazione di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art. 1283 c.c.

Esclusione dell'anatocismo

- Coglie il segno il Trib. Torino 18 febbraio 2022 nel rilevare che la *ratio* dell'art. 1283 c.c. va colta nell'intento del legislatore di creare un argine progressione esponenziale del debito per interessi inteso come risultato economicamente sfavorevole.
- Il legislatore vuole vietare pattuizioni anticipate che impongano al debitore di pagare interessi secondari, a carattere anatocistico, su interessi primari che siano scaduti a norma dell'art. 1283 c.c., la quale disposizione costituisce una deroga all'art. 1282 c.c., postulando un debito per interessi scaduto, quindi, esigibile che non sia produttivo di interessi, se non dalla domanda o per convenzione posteriore alla scadenza e trascorsi sei mesi

Esclusione dell'anatocismo

- Così letto l'art. 1283 c.c. si rileva come nel caso dell'ammortamento alla francese la quota capitale e la quota interessi maturino all'unisono, coincidendo, secondo la periodicità prevista in contratto, senza che sia dato di ravvisare interessi corrispettivi scaduti che siano immediatamente produttivi a loro volta di interessi ulteriori.

Esclusione dell'anatocismo

- Trib. Verona 24 marzo 2015: «non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento alla francese, difettando - in sede genetica del negozio- il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come «scaduto» sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.».
- Non vi è dunque alcuna pattuizione precedente alla scadenza degli interessi che implichi la maturazione di interessi composti

Esclusione dell'anatocismo

- E' vero che così si riscontra un decremento della quota capitale inferiore rispetto a quanto avviene nell'ammortamento all'italiana, il che si traduce in un oggettivo incremento della quota interessi normalmente pagata sulla quota capitale non ancora scaduta.
- Ma ciò si traduce non in un fenomeno anatocistico, ma in una modalità diversa di calcolare la somma dovuta in esecuzione del contratto, ossia in una forma di quantificazione della prestazione.
- La problematica, dunque, si sostanzia nel rispetto o meno delle regole della trasparenza bancaria e, in particolare, se il cliente è posto a conoscenza del T.A.E.

Esclusione dell'anatocismo

- Altrimenti detto, ciò che si verifica è che la maggiorazione del costo del credito conseguente all'applicazione dell'ammortamento alla francese è l'effetto di una maggiore produzione degli **interessi primari**, con un T.A.E. superiore rispetto al caso dell'ammortamento all'italiana.
- Dacché non può farsi applicazione al caso dispecie né dell'art. 1283 c.c., né dell'art.120 T.U.B. anche perché tal tipo di applicazione si tradurre in un'applicazione analogica (o quanto meno estensivo) rispetto a norme di divieto di stretta applicazione in quanto eccezionali in assenza di qualsivoglia intento elusivo della norma imperativa ex art. 1344 c.c.

Esclusione dell'anatocismo

- "nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico sino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto "
- (cfr. Trib. Trapani, 24 gennaio 2022, n. 82; Corte appello Perugia sez.. I, 15/01/2021, n.33).

Possibile configurazione di un indebitito oggettivo

- La modalità dell'ammortamento alla francese può tradursi in un indebitito oggettivo in caso di anticipata estinzione del mutuo o in caso di **decadenza del beneficio del termine e richiesta di immediata pagamento.**
- In tal caso risulta evidente che la banca godrebbe del pagamento di interessi calcolati su una somma che si presume messa a disposizione del mutuatario per un dato tempo «t» che però di viene «t - x». **Il che costituisce un oggettiva *iniusta locupletatio* per l'istituto bancario, ossia una dazione *sine causa*, con il conseguente configurarsi di un'eccezione di compensazione o richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato.**

Possibile configurazione di un indebitto oggettivo

- Convince il rilievo per cui se i frutti civili sono acquistati *pro rata temporis* (giorno per giorno) ex art. 821 c.c. in ragione della durata del capitale (o della cosa) posta in godimento, qualora tale tempo sia inferiore e venga prematuramente a scadenza, gli interessi corrisposti sul presupposto (poi, non verificatosi) che tale tempo sarebbe stato più lungo, costituiscono un indebitto oggettivo, che può essere eccepito in compensazione o richiesto in restituzione.

Obbligo di trasparenza

- Proprio quanto prima detto, ossia ciò che si verifica è che la maggiorazione del costo del credito conseguente all'applicazione dell'ammortamento alla francese è l'effetto di una maggiore produzione degli **interessi primari**, con un T.A.E. superiore rispetto al caso dell'ammortamento all'italiana, si riverbera sull'obbligo di **trasparenza**, precipitato dell'obbligo di buona fede, inverazione del dovere inderogabile di solidarietà di stretta discendenza costituzionale (endiadi artt. 2-3 Cost.).

Fondamento costituzionale della necessaria indicazione delle condizioni economiche dell'operazione

- La necessità dell'indicazione delle condizioni economiche dell'operazione è di stretta derivazione costituzionale: infatti, risponde anche al principio costituzionale di cui all'art. 47 Cost., che costituisce una specificazione dell'art. 41 Cost. e del necessario perseguimento dell'utilità sociale da parte dell'iniziativa economica.
- Si è osservato che i limiti alla naturale fruttuosità del denaro sono espressione di un interesse pubblico al normale e regolare esercizio del credito, in consonanza con quell'orientamento costituzionale per cui **Il riconoscimento di un diritto da parte di una norma costituzionale non significa esclusione dell'ammissibilità di qualsiasi disciplina dell'esercizio di esso da parte del legislatore ordinario, in quanto ogni diritto nasce limitato, dovendosi armonizzare nel sistema della civile convivenza con i diritti altrui e con le esigenze generali riconosciute. Cfr.: sent. n. 1 del 5 giugno 1956; n. 36 del 19 giugno 1958**

Art. 117 T.U.B.

- **4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati**, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

1346 c.c.- determinatezza del contratto

- Il concetto di determinatezza del contratto ex art. 1346 c.c. è ben diverso dalla doverosa chiarezza contrattuale, specie in un ambito caratterizzato da una rimarchevole asimmetria contrattuale e informativa fra le parti.
- Dunque, l'art. 117 T.U.B. richiede un *quid pluris* rispetto all'usuale dovere di lealtà e salvaguardia discendente dal comb. disp. artt. 1175, 1375 c.c.

Effettivo rispetto dell'art. 1346 c.c

- Si concorda con quella dottrina che ravvisa nel caso di specie un pieno rispetto dell'art. 1346 c.c.
- Infatti i confini dell'operazione sono ben delineati: il suo *ubi consistam* è determinato, con conseguente rispetto della previsione dell'art. 1346 c.c.
- Tale rispetto non si traduce in un rispetto dell'art. 117 T.U.B.: non è sufficiente che l'oggetto di determinabile, occorre l'indicazione della regola economica sottostante

Rapporto fra 1346 e 117 T.U.B.

- L'art. 117 si pone in termini ampliativi del requisito della determinatezza dell'oggetto contrattuale di cui all'art.1346 c.c., oltre che in termini eliminativi di ogni rilevanza delle c.d. pratiche d'uso (1340 c.c.).
- E questo spiega la comminatoria della loro esclusione e dell'applicazione dei **tassi sostitutivi di cui al co.7, lett. a), dell'art. 117 medesimo.**
- Rispetto alle comuni regole contrattuali, risultano di diritto speciale le disposizioni di trasparenza che impongono la redazione per iscritto dell'intero contenuto del contratto e la specifica indicazione delle condizioni dell'operazione (art. 117, co. 4, T.u.b)

I.S.C./T.A.E.G. e T.A.N

- T.A.E.G. e T.A.N. sono grandezze differenti e rispondono a finalità distinte.
- Il T.A.N. è il tasso in base al quale vengono calcolate le rate di rimborso ed è oggetto di pattuizione tra le parti.
- Il T.A.E.G. NON è una condizione economica e NON è oggetto di pattuizione tra le parti; si tratta di un mero indicatore, che aggrega in un indistinto valore percentuale il peso degli interessi, delle spese bancarie, delle spese non bancarie (a fine esemplificativo: l'imposta di registro, le commissioni una tantum, i premi per le assicurazioni obbligatorie) e l'effetto derivante dalla periodicità infra-annuale delle rate di rimborso;
- Non è altro che un tasso equivalente che riassume i costi annui che il finanziamento ha per il mutuatario.

TAEAG: Tasso Annuo Effettivo Globale

- Infatti,

il TAEAG: Tasso Annuo Effettivo Globale indica il costo effettivo del finanziamento ed è espresso in percentuale.

- È comprensivo quindi non solo degli interessi ma anche di tutte le spese accessorie.
- È applicabile nei rapporti con consumatori.
- È stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE

I.S.C./T.A.E.G. e T.A.N

- L'art. 117, co. 4, impone l'indicazione per valori separati del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati.
- L'impiego della congiunzione «e» e l'utilizzo dell'aggettivo «altro» dopo l'enunciato che obbliga all'indicazione del tasso di interesse dimostra che **la lettera della norma non pone alcuna equivalenza tra T.A.N. e T.A.E.G.**, volendo un'indicazione separata e analitica di tutti i costi del finanziamento.
- Donde, il T.A.E.G. non è preso in considerazione dall'art. 117, comma 4, proprio perché esprime, in misura percentuale, il costo totale del credito.
- L'utilizzo dell'avverbio «altresì» in relazione al costo complessivo del credito è espressivo della circostanza che quella inerente al costo complessivo del credito è sempre stata concepita come un'informazione aggiuntiva – autonoma e separata – rispetto a quella inerente al tasso di interesse.

I.S.C/T.A.E.G. e T.A.N

- Il legislatore quando ha inteso riferirsi al costo annuale effettivo globale del finanziamento, ha utilizzato inequivocabilmente l'acronimo T.A.E.G., come avvenuto in sede di credito al consumo con l'art. 122 T.u.b. nella sua originaria formulazione (attualmente, art. 120, lett. m., T.u.b.).
- L'inequivalenza tra T.A.N. e T.A.E.G. ai fini della validità e/o invalidità del contratto, si ricava dal fatto che del T.A.E.G. (che comprende le componenti non finanziarie del costo del credito, ma che sono irrilevanti ai fini della determinazione del tasso di interesse) si occupa non l'art. 117, co. 4, ma il co. 1-bis dell'art. 116 T.u.b. (rubricato «pubblicità»), alla cui stregua «le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente ...».
- La norma (art. 117, co. 4), sia per la sua lettera (art. 12 delle preleggi) sia per le evidenze offerte dall'interpretazione sistematica, fa riferimento al Tasso Annuo Nominale e non già al T.A.E.G. quando chiede, in via necessaria ed ineludibile, l'indicazione del tasso di interesse.

I.S.C./T.A.E.G. e T.A.N

Cass. n. 17187 del 15/6/2023

- Quanto appena sostenuto è confermato da Cass. ord. n. 17187 del 15/6/2023: «In tema di contratti bancari, **l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento**, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto» Conformi Cass. 4597-2023, 26585-2022 e 39169-2021.

Cass., ordinanza n. 34889 del 13.12.2023

- Del pari, con ordinanza n.34889 del 13.12.2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che **“la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto “l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, NON rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993,** tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 15/06/2023, n.17187; Cass. 14/12/2022, n.4597)”.

T.A.N e T.A.E.

- La differenza fra T.A.N. e T.A.E. è tanto più significativa quanto è maggiore il numero delle rate e più alto è il tasso di interesse.
- Pagare prima è un costo per un cliente ed è un vantaggio per la banca e il T.A.E. aumenta.
- Le due grandezze T.A.N. e T.A.E. non sono dunque alternative fra loro ma coesistono e possono non essere identiche.
- Nel contratto di mutuo al T.A.E. si perviene dopo aver concordato il T.A.N. e la periodicità delle rate di rimborso.

T.A.N e T.A.E.

- L'art. 117, co. 4, nel prevedere come necessaria l'indicazione del T.A.N., ha inteso assicurare un'informazione completa e facilmente percepibile.
- Si pensi già solo ai controlli di cui all'art. 117, co. 6, e alla disapplicazione delle condizioni economiche contrattuali più onerose rispetto a quelle pubblicizzate nei fogli informativi e nei documenti di sintesi che la norma cit. prevede;
- questo controllo, centrale nel sistema dell'art. 117, è possibile soltanto se le **single condizioni sono evidenti in via analitica e singolarmente confrontabili**, il che non può accadere se le stesse sono assemblate o annegate in un unico indistinto valore percentuale.
- Ecco perché il contratto deve indicare il T.A.N., deve riferire del regime di capitalizzazione che adotta, se semplice o composto, e **deve riportare il T.A.E. quando differente dal T.A.N..**

T.A.N. e T.A.E.

- Non convince del tutto l'argomento secondo cui, attraverso una operazione matematica, si potrebbe pervenire alla determinazione del T.A.N. o del **T.A.E. quando differente dal T.A.N.**
- stabilire se sia o meno possibile individuare a posteriori, attraverso calcoli matematici, il T.A.N. - o il **T.A.E. quando differente dal T.A.N.** - è del tutto irrilevante, in quanto, in ogni caso, non permette di ritenere in modo del tutto soddisfattivo che il tasso di interesse sia stato indicato nel contratto (cfr. *ampius infra*).

Cass. Sez. I Ord., 03/07/2023, n. 18664

- La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, **di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore**, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, **deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.**

Cass. Sez. I Ord., 03/07/2023, n. 18664

- «In tal senso, non appare concludente il parallelismo operato dalla stessa banca con altri elementi, quali l'ISC (indicatore sintetico di costo) o TAEG (tasso effettivo globale): **l'ISC o TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (per tutte Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597 del 14/02/2023); il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo»**».

Capitalizzazione composta

- - E' chiaro che per lo sviluppo del piano di ammortamento di un finanziamento a rimborso a rata costante è possibile impiegare due diversi regimi finanziari, ossia quello della capitalizzazione semplice oppure, in alternativa, quello della capitalizzazione composta;
- - E' altrettanto chiaro che, dal punto di vista finanziario, i due regimi si differenziano, oltre che per il valore della rata da corrispondere all'istituto mutuante, anche per l'ammontare complessivo degli interessi primari dovuti dal mutuatario, apprezzabilmente maggiore nel caso della capitalizzazione composta;
- **dunque, il regime di capitalizzazione è una condizione economica del finanziamento**

Capitalizzazione composta ex art. 117 T.U.B.

- L'art. 117 co. 4 non è indifferente rispetto a questa duplice possibilità di determinazione.
- Esso richiede specificamente l'indicazione del tasso e di ogni **condizione economica**;
- donde **la possibile nullità dei contratti**, che, senza far menzione della capitalizzazione composta, riportino l'ammontare della rata costante

Capitalizzazione composta ex art. 117, co. 4, T.U.B.

- Il legislatore con la previsione dell'art. 117 TUB ha inteso assicurare al cliente un elemento semplificato in grado di combinarsi in modo intuitivo con gli altri strumenti predisposti dall'ordinamento, che apprestano misure di controllo e di riequilibrio a tutela del contraente debole, in modo da formare con queste un corpo unico che ruota e ragiona su dati uniformi e omogenei.
- L'art. 117, co. 4, vuole che il contratto enunci ogni condizione economica del finanziamento

Capitalizzazione composta e obblighi di pubblicità ex art. 117, co. 6, T.U.B. – 116 T.U.B.

- Il che si riconnette con la previsione di cui al comma 6 dell'art. 117 T.U.B. e all'art. 116 T.U.B.
- **L'art. 116 comma 1, T.U.B.** in base al quale «Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi».
- **l'art. 117, co. 6 T.U.B.** dispone la disapplicazione delle condizioni economiche contrattuali più onerose rispetto a quelle pubblicizzate nei fogli informativi e nei documenti di sintesi, tipicamente espresse in percentuale e per categoria, giammai riportando il valore della rata.

Tribunale di Napoli, 15 novembre 2022

- "poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice"
- (Tribunale di Napoli, 15 novembre 2022)

Insufficienza dell'indicazione del piano di ammortamento

- Il sistema complessivo, posto a presidio del cliente onde consentirgli un controllo agile e immediato delle condizioni applicate e della loro rispondenza a quelle pubblicizzate, lascia ben intendere che non è sufficiente che il testo negoziale o il piano di ammortamento riportino le quantità economiche, che, in proiezione futura, il mutuatario deve pagare alla scadenza delle rate.

Differenza fra tasso nominale ed effettivo

- **Differenza fra tasso nominale ed effettivo significa che nel testo del contratto è indicato un determinato tasso (si supponga il 10%), mentre il debitore paga effettivamente un qualcosa in più del 10%.**
- La differenza può essere "occultata" nel contratto in quanto nella parte testuale si usa una percentuale (il tasso), mentre nel piano di ammortamento si esprime il costo del mutuo in termini assoluti (in euro).
- **Trasformando i termini assoluti del piano di ammortamento in percentuale, risulta un tasso effettivo (ossia realmente pagato) leggermente maggiore (si supponga del 10,1%).**

Corte appello Bari sez. II, 7 maggio 2021, n.866 - Corte di Appello di Bari, 13 gennaio 2023 n. 28

- La Corte d'Appello di Bari ha affermato che "è evidente che se viene indicato nel contratto di mutuo (o di finanziamento) il tasso, la scadenza, l'importo del finanziamento iniziale e della rata costante, **ma il tasso effettivamente applicato è superiore a quello indicato in conseguenza del meccanismo descritto nell'ammortamento a rate costanti (alla francese), si verifica una fattispecie di maggiorazione del tasso d'interesse rispetto a quello nominale pattuito; maggiorazione celata al mutuatario, che solitamente non è in grado di desumere il tasso d'interesse effettivamente applicato dal piano di ammortamento, atteso che non è esperto di matematica finanziaria. In tale modo viene dichiarata nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento.** Pertanto tale maggiorazione è illegittima, perché non concordata. Inoltre, il fatto che coesistano due differenti tassi, determina un'assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicabile. Ne consegue che in tale ipotesi si debba procedere all'applicazione del tasso legale sostitutivo in sostituzione di quello convenuto". (Corte appello Bari sez. II, 7 maggio 2021, n.866; 13 gennaio 2023 n. 28).

Tribunale di Isernia, 28 Luglio 2014

- In tale sentenza la banca viene citata in giudizio per la restituzione di eccessivi interessi pagati e per l'applicazione del tasso di interesse legale.
- La banca sosteneva invece che fossero rispettate le condizioni contrattuali e proponeva il rigetto di quanto richiesto dall'attore.
- Analizzando il piano d'ammortamento si può facilmente verificare che il tasso effettivamente applicato differisce da quello contrattuale ed è superiore in tal caso.
- Operazione quindi che si configura illegittima ai sensi degli art. 1283 e 1284 cc.
- Poiché viene applicato il piano d'ammortamento alla francese e il Tasso Annuo Effettivo (TAE) non viene indicato, occorre ricostruire tale rapporto di mutuo al tasso di interesse sostitutivo, in www.adusbef.veneto.it.
- V. anche Trib. Larino, Sez. dist. Termoli, 3 maggio 2012, in www.almaiura.it.

Istruzioni Bankitalia del 24/5/1992

- Cfr. Istruzioni del 24/5/1992 (punto 3) «Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora

Istruzioni Bankitalia del 29/7/2009

- 3. Contenuto dei contratti
- **I contratti indicano il tasso d'interesse** e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto.
- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf

Necessaria indicazione e pubblicizzazione del tasso

- La necessaria indicazione e pubblicizzazione del tasso si traduce
- Nel caso di tasso fisso, della indicazione e pubblicizzazione del T.A.E, ove diverso e maggiore del T.A.N.

- *Nel caso di tasso variabile, della indicazione e pubblicizzazione, dell'aggiunta:*
 - *- all'indice di riferimento (Euribor o Tasso Ufficiale di Riferimento BCE), relativo all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di riferimento della rata;*
 - *- del cosiddetto spread*

Cass., ordinanza n.34889 del 13.12.2023 intesa anticoncorrenziale su Euribor

- **il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013 (la quale aveva ravvisato l'avvenuta violazione dell'art. 101 Trattato CE nella parte in cui dispone che «Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel:**
 - a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione ... Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto»;
- **detta decisione avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata** (Cass. 31/08/2021, n. 23655; Cass. 05/07/2019, n. 18176; Cass. n. 13846 del 22/05/2019, n. 13846; Cass. 28/05/2014, n. 11904; Cass. 22/05/2013, n. 12551; Cass. 09/05/2012, n. 7039; Cass. 18/08/2011, n. 17362) a supporto della domanda volta alla **declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco Bpm S.p.A., giacché raggiunta dal divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810);**

Insufficienza indicazione in termini assoluti necessità dei termini percentuali

- Teoricamente l'onere finanziario per il debitore potrebbe essere espresso anche in termini assoluti (e non in termini percentuali) nel contratto.
- Si tratta tuttavia di una opzione non praticabile concretamente in quanto gli interessi si calcolano su di un montante (il capitale) che è in continua variazione, nel senso che viene progressivamente abbattuto con il pagamento delle rate:
- tecnicamente è dunque più comprensibile esprimere l'onere finanziario mediante una percentuale, anche se poi nel piano di ammortamento viene espresso in termini assoluti.

Cass., ordinanza n. 28824 del 17 ottobre 2023

- **Tuttavia,** con ordinanza n.28824 del 17.10.2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che non c'è indeterminatezza del tasso d'interesse – né dunque violazione dell'art.117 TUB – laddove “i dati forniti con il contratto fossero idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell'operazione economica”. Nel caso di specie, dunque, è stata esclusa la nullità della clausola interessi di un contratto di leasing essendo state espresse “in modo ben definito” le modalità di rimborso del finanziamento, “con la precisazione, tanto dell'ammontare dei canoni da corrispondere, quanto del relativo numero e della relativa scadenza, nonché del prezzo di riscatto”.

Cass., ordinanza n. 28824 del 17 ottobre 2023

- La Corte chiarisce che tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 TUB — perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della — oltre che dalla *ratio* della norma individuata **nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative**: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto 'il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati' **intende il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma**:
- ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, **non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco** (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n. 12276).

Cass. 26/06/2019 n. 17110

- Per Cass. 26/06/2019 n. 17110, nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato *per relationem*, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing.

il piano di ammortamento

- Il testo unico bancario non fa riferimento ai piani di ammortamento, e conseguentemente non prescrive nemmeno che essi debbano essere predisposti dalle banche e, ancor meno, allegati ai contratti.
- Tuttavia il provvedimento di Banca d'Italia sulla trasparenza (normazione secondaria) evoca in più passaggi il piano di ammortamento
- In particolare, la Banca d'Italia prescrive il piano di ammortamento solo per i mutui a tasso fisso, per la ragione che si tratta dell'unico caso (quello del tasso fisso) in cui è possibile stabilire *ex ante* (e ripartire fra le varie rate) l'esatto ammontare dell'onere per interessi che dovrà affrontare il debitore.

Istruzioni Bankitalia del 29/7/2009- documento di sintesi – contenuto e piano di ammortamento

- Ai contratti è unito un “documento di sintesi”, che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.
- Il documento di sintesi dei servizi il cui foglio informativo è redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni riporta le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio informativo.
- Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto; ne è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.
- Se l’offerta di un’operazione o di un servizio non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito dal foglio informativo.
- **Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento.**

Natura del piano di ammortamento allegato al contratto - Cass. n. **33474 del 2021**

- Cass. n. **33474 del 2021**: «il piano di ammortamento, attraverso cui, di norma, si predispone l'assetto inerente la restituzione del capitale con coeva determinazione dell'entità dei frutti percentualizzati per ogni singola scansione del pagamento, **rappresenta una clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti** (cfr. Cass. n. 5703 del 2002; Cass. n. 2352 del 1981). Esso, pertanto, fin quando è operante, si **rivela essere l'elemento contrattuale al quale bisogna fare riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi**».

Natura del piano di ammortamento allegato al contratto

- Il piano di ammortamento allegato al contratto o comunque cui a esso il contratto rinvia richiede la sottoscrizione quanto meno del cliente.
- Non viene in rilievo un mero accordo esecutivo, costituisce, specie nel caso di estinzione anticipata, l'elemento contrattuale cui riferirsi per calcolare le somme riscosse dal mutuante e da imputare alla restituzione del capitale e degli interessi: di qui la sua necessaria sottoscrizione

Natura del piano di ammortamento NON allegato al contratto

- Se il piano di ammortamento non è allegato al contratto, esso non vincola il cliente, costituendo una **mera elaborazione unilaterale da parte della banca**, che successivamente lo comunica al cliente, senza impegnarlo ove quest'ultimo non abbia formalmente prestato il suo consenso.

Contrasto insanabile tra piano di ammortamento e clausola contrattuale

- In caso di contrasto insanabile:
- 1° opzione: il contratto è nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.
- 2° opzione il contratto non è nullo in toto, ma si verifica una nullità parziale con il meccanismo sostitutorio dell'art. 117, comma 7 T.U.B. e nel caso di cliente consumatore trova applicazione l'art. 125-bis , comma 6, T.U.B.

Capitalizzazione e delibera CICR

- Inoltre, la legittimità dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta deve essere apprezzata anche alla luce dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000, che impone l'approvazione in forma scritta della clausola relativa alla capitalizzazione e l'indicazione «del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
- NB il dubbio sorge perché la delibera fa riferimento alla capitalizzazione e non all'anatocismo